

REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA PRESSO I DIPARTIMENTI AD ATTIVITA' INTEGRATA E LE UNITA' OPERATIVE COMPLESSE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II

ART. 1

Il presente regolamento intende disciplinare la frequenza, a scopo di apprendimento e perfezionamento professionale, presso la Direzione Strategica, la Direzione Sanitaria, i Dipartimenti ad Attività Integrate, le Unità Operative Complesse Amministrative e Tecniche di questa A.O.U., dei laureati nelle discipline attinenti alle attività che si svolgono presso le sopra citate strutture dell'A.O.U., nonché, con specifica richiesta del Direttore del D.A.I., di un numero, non superiore a 20 unità per anno solare, di frequentatori in possesso di diploma di scuola media superiore;

ART. 2

L'istanza deve essere indirizzata al Direttore Generale, autocertificando, nella medesima istanza, il possesso del titolo di studio e allegando fotocopia di documento identificativo in corso di validità;

ART. 3

Il Direttore Generale, sentiti il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario, nelle proprie specifiche competenze, autorizza la frequenza in parola, con provvedimento motivato;

ART. 4

Il numero massimo di frequentatori ammissibili presso ognuna delle strutture sopra citate non può essere superiore, di norma, al numero, per ciascuna categoria e/o profilo professionale, di personale strutturato afferente alle strutture medesime e comunque, non superiore, nel totale complessivo di tutte le Strutture, alle 350 unità.

ART. 5

Ai frequentatori viene rilasciato un tesserino di riconoscimento che va restituito al termine della frequenza autorizzata;

ART. 6

L'autorizzazione, che può essere revocata ad nutum, è rilasciata per un periodo di un anno, rinnovabile per un secondo ed un terzo anno;

ART. 7

Il frequentatore potrà svolgere le funzioni che saranno stabilite dal Direttore Sanitario/Direttore Amministrativo, di concerto con il Direttore del D.A.I./U.O.C. Amministrative o Tecniche; in ogni caso il frequentatore non potrà svolgere alcuna attività autonomamente;

ART. 8

La frequenza, ammessa, di norma nelle sole ore diurne (8.00 - 20.00), va espletata sotto la diretta responsabilità del Direttore del D.A.I./ U.O.C. Amministrative o Tecniche;

ART. 9

Il frequentatore non fruisce dei benefici del personale strutturato dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II;

REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA PRESSO I DIPARTIMENTI AD ATTIVITA' INTEGRATA E LE UNITA' OPERATIVE COMPLESSE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II

ART. 10

Al termine del periodo di frequenza autorizzato verrà rilasciato, su richiesta, il relativo attestato, dal Direttore della Struttura presso la quale è stata svolta la frequenza medesima;

ART. 11

Il frequentatore ammesso alla frequenza delle U.O.C. di Radiodiagnostica non potrà accedere in “zona controllata”;

ART. 12

L'autorizzazione alla frequenza è subordinata al possesso di Abilitazione all'esercizio della professione e di iscrizione all'Albo Professionale (ove esistente).

ART. 13

I laureati in Medicina e Chirurgia e nelle altre discipline Sanitarie, dipendenti del S.S.N. che richiedono l'autorizzazione alla frequenza presso i Dipartimenti ad Attività Integrata dell'A.O.U., a scopo di aggiornamento professionale, sono soggetti agli stessi vincoli di cui agli articoli precedenti.

ART. 14

In caso di rinuncia, prima della scadenza indicata, il frequentatore dovrà darne comunicazione alla U.O.C. Gestione Risorse Umane.